

**DISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI  
ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI PROVOCATI DALLA FAUNA  
SELVATICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI PERTINENZA  
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. CZ2**

\*\*\*\*\*

**Art. 1  
Oggetto e Finalità**

Il Comitato di Gestione dell'ATC CZ2 disciplina, in assenza di apposita norma regionale, nell'ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia, in particolare dalla L. 157/92 (artt. 10 e 26) nonché dalla L.R. 9/96 (artt. 6 e 22), per il territorio di propria competenza, l'accertamento e l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria, come di seguito articolato.

Il presente Disciplinare non regola la richiesta di intervento dei selettori.

**Art. 2  
Modalità di presentazione della richiesta di sopralluogo e indennizzo**

Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture dovranno essere avanzate al Comitato di Gestione utilizzando solo il modello che potrà essere ritirato direttamente presso la sede dell'A.T.C. CZ2 o sul sito web dedicato ed inviato scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo posta raccomandata a: ATC CZ2, piazza Maria Ausiliatrice, n.1 (sede del Municipio del Comune di Soverato) – 88068 Soverato (Cz);
- b) a mezzo Pec: [atccz2@arubapec.it](mailto:atccz2@arubapec.it);

**Art. 3  
Soggetti che possono presentare richiesta di sopralluogo e indennizzo**

Possono avanzare richiesta di sopralluogo e indennizzo i proprietari e conduttori di fondi agricoli ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC CZ2 (territorio libero alla caccia, Zone di Rispetto Venatorio e Zone Ripopolamento e Cattura).

**Art. 4  
Versamento a titolo cauzionale**

La modulistica predisposta dall'ATC CZ2 dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di identità valido e dalla copia della ricevuta di versamento di €. 50,00 (cinquanta/00) a titolo cauzionale: la richiesta dovrà essere corredata da visure catastali del fondo. Detta cauzione non sarà restituita qualora l'importo del danno risulti inesistente. L'istruzione della pratica (compresa l'esecuzione del sopralluogo) è subordinata alla presentazione dei documenti sopra elencati. Il richiedente è responsabile di quanto dichiara nella domanda. Il proprietario o conduttore del fondo dovrà fornire, qualora richieste dai tecnici o dal Comitato di Gestione dell'ATC CZ2, allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno ed il suo valore economico,

documentazioni aggiuntive a quelle dette sopra (ad esempio foto georeferenziate relativi ai danni richiesti ed altra eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

#### **Art. 5** **Limiti temporali**

Le domande di sopralluogo devono essere presentate entro i tempi in cui è giustificabile la raccolta. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la richiesta è giustificabile, nel caso non lo sia il danno non sarà indennizzato e la cauzione non sarà restituita.

#### **Art. 6** **Stima e quantificazione del danno**

Le stime dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC CZ2. Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC CZ2.

#### **Art. 7** **Danni non ammessi al risarcimento**

Non sono indennizzabili i danni relativi a:

1. colture non agronomicamente valide secondo il giudizio del tecnico incaricato;
2. olive asportate dalla pianta o cadute a terra;
3. colture ritenute da sopralluogare nuovamente in data prossima al raccolto e per la quale l'interessato non abbia presentato all'ATC CZ2 richiesta scritta di sopralluogo definitivo;
4. colture in territori non di competenza dell'ATC CZ2;
5. produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora la stessa operazione di risemina non sia stata comunicata per iscritto con almeno due giorni di anticipo all'ATC e consegnate copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente al sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

#### **Art. 8** **Prevenzione del danno**

La ditta, subito il danno, ed ottenuto il risarcimento, sarà tenuta a realizzare sistemi di prevenzione delle colture, utilizzando opportuni mezzi di dissuasione quali ad esempio reti elettrificate, cannoncini e quant'altro previsto dalla norma vigente.

La mancata prevenzione o la prevenzione non adeguatamente eseguita da parte di aziende che abbiano già ricevuto indennizzo negli anni precedenti, comporta la decurtazione del contributo per il risarcimento del danno pari al 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico.

#### **Art. 9** **Risemina del fondo agricolo**

Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà: a) comunicare per iscritto all'ATC CZ2, con preavviso di almeno due giorni, la data della risemina; b) presentare all'ATC CZ2 copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria. Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda alla risemina o non ottemperi a quanto previsto alle lettere a) e b) non sarà riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

#### **Art. 10**

##### **Sostituzione piante arboree o arbustive danneggiate**

Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, dopo il pagamento del 60% del danno stimato dal tecnico dell'ATC CZ2, il proprietario o conduttore del fondo, per ricevere il pagamento del rimanente 40% dell'importo stimato, dovrà presentare all'ATC CZ2 copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC CZ2 affinché possa procedere a verifica entro 30 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l'azienda può disfarsi delle piante rimosse. Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà riconosciuto alcun rimborso del danno ed il proprietario conduttore dovrà restituire l'importo precedentemente erogato (il 60%).

#### **Art. 11**

##### **Aggravamento del danno già stimato**

Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata.

#### **Art. 12**

##### **Autorizzazione per accesso ai terreni danneggiati**

Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC CZ2, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei terreni danneggiati o da proteggere.

#### **Art. 13**

##### **Accettazione criteri per la determinazione e il risarcimento dei danni**

Il richiedente dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal presente Disciplinare.

#### **Art. 14**

##### **Foro competente**

Il foro competente per eventuali contenziosi è quello di Catanzaro.

**\*Il presente disciplinare è stato approvato nella seduta del comitato di gestione al punto 1 del 02/09/2022**